

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Sentenza 24 dicembre 2020, n. 29596

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido - Presidente

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere

Dott. PICCONE Valeria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26583/2016 proposto da:

██████████, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ██████████;

- **ricorrente** -

contro

██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ██████████;

- **controricorrente** -

contro

██████████;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 443/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/05/2016 R.G.N. 745/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato [REDACTED], per delega verbale Avvocato [REDACTED];

udito l'Avvocato [REDACTED] per delega verbale Avvocato [REDACTED].

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 maggio 2016, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Parma che aveva respinto la domanda avanzata da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e della [REDACTED] volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del trasferimento disposto dalla società nonché della natura vessatoria del comportamento datoriale allegato.

1.1. Il giudice di secondo grado ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale e legittimo il trasferimento in ordine alla sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ed ha escluso, altresì, la configurabilità del lamentato mobbing.

2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [REDACTED] affidandolo a tre motivi.

2.1. Resistono, con controricorso, la [REDACTED].

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli articoli 112 e 437 c.p.c., nonché l'omesso esame del motivo d'appello relativo alla mancata applicazione della norma di cui alla L. n. 104 del 1992, articolo 33, comma 5.

1.1. Con il secondo motivo si censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 2103 c.c..

1.2. Con il terzo motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti con riguardo alle condotte vessatorie asseritamente subite.

2. Il primo motivo e' infondato e, pertanto, non puo' essere accolto.

Parte ricorrente deduce, al riguardo, di aver allegato ab origine sin dal proprio atto introduttivo la sussistenza di un obbligo di assistenza, a lei facente capo, nei confronti della madre, e di aver poi specificato la domanda, ai sensi della L. n. 104 del 1992, nelle note conclusive.

Giova premettere, al riguardo, che il Supremo Collegio ha affermato che la modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c., puo' riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda cosi' modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, percio' solo, si determini la compromissione delle potenzialita' difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (SU n. 12310 del 15/06/2015).

Orbene, tale principio, dettato dalle Sezioni Unite, deve, tuttavia, essere rapportato alla specificita' del diritto del lavoro la' dove l'unica modifica della domanda consentita e' quella che integra una "emendatio libelli": non v'e' dubbio infatti, che, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, le parti possano modificare ex articolo 420 c.p.c., domande, eccezioni e conclusioni gia' formulate, ma deve escludersi che possano, altresì, proporre domande nuove per "causa petendi" o "petitum", neppure con il consenso della controparte - esplicito, mediante l'espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito - (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6728 del 08/03/2019).

Nel caso di specie, correttamente la Corte d'appello ha reputato la domanda inerente l'applicazione del disposto di cui alla L. n. 104 del 1992, articolo 33, come attinente ad una diversa "causa petendi", per l'inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione, atteso che l'obbligo di assistenza era stato allegato solo con riguardo all'aggravamento della situazione della ricorrente in esito al trasferimento e soltanto nelle note conclusive era stata invocata la tutela privilegiata in esame (si veda, sul punto, Cass. n. 24480 del 01/10/2019).

La stessa parte ricorrente, infatti, riferisce di aver dedotto sin dal principio le proprie difficolta' connesse agli impegni assistenziali, ma, nel far cio', evidenzia essa stessa come si trattasse di argomentazione addotta ad *colorandum* dovendo escludersi, I in base alla piana lettura del ricorso introduttivo, che quella normativa fosse stata invocata come nucleo della tutela sin dall'inizio.

Non v'e' dubbio, infatti, che parte ricorrente avrebbe potuto fondare la propria difesa sull'obbligo protettivo in questione senza invocare la relativa normativa in applicazione del principio *iura novit curia*: nondimeno, cio' non esclude che i fatti posti a fondamento di quella domanda avrebbero dovuto essere chiaramente indicati sin dal principio come *ubi consistam* della tutela invocata, mentre, nel caso di specie, l'unica violazione dedotta e' quella riconducibile al disposto dell'articolo 2103 c.c..

3. Va rilevato, in merito, che, per costante giurisprudenza di legittimita', il trasferimento del lavoratore da una sede dell'azienda ad un'altra presuppone, ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nella formulazione "ratione temporis" applicabile, la sussistenza delle comprovate esigenze produttive che rappresentano l'unico elemento da valutarsi come determinante la legittimita' del trasferimento.

In particolare, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, il giudice d'appello ha correttamente verificato la sussistenza di un motivo tecnico organizzativo - produttivo la cui configurabilita' legittima l'esercizio del relativo potere datoriale, consistente nel vuoto di organico determinato dalle dimissioni rassegnate dalla collega (OMISSIS) che peraltro rivestiva un ruolo

rilevante quale responsabile del punto vendita di (OMISSIS), punto vendita rimasto, quindi, sguarnito.

Ritiene il Collegio che correttamente entrambi i giudici di merito abbiano provveduto ad accertare il nesso di causalità fra il venir meno della attività lavorativa nella sede considerata della (OMISSIS) ed il trasferimento e, quindi, l'effettività della ristrutturazione organizzativa, essendo le scelte aziendali insindacabili in virtù della libertà di iniziativa imprenditoriale garantita dall'articolo 41 Cost..

Tenuto conto del rispetto del disposto di cui all'articolo 2103 c.c., nella motivazione del giudice di merito, ogni diversa valutazione in questa sede si tradurrebbe in un nuovo sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità.

3. Quanto al dedotto omesso esame di un fatto decisivo con riferimento all'allegato mobbing, va preliminarmente rilevato che il procedimento soggiace, *ratione temporis*, alla nuova formulazione dell'articolo 348 ter c.p.c., u.c.c, in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme (sul punto, fra le tante, Cass. n. 29222 del 12/11/2019).

D'altro canto, in seguito alla riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'articolo 111 Cost., comma 6, ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte - formata in materia di ricorso straordinario - in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le altre, Cass. n. 23940 del 2017): tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.

In ogni caso, sul punto del preteso mobbing, oltre a non aver riportato nulla della domanda originaria, in spregio del disposto di cui all'articolo 366 c.p.c., lo stesso motivo di ricorso appare del tutto generico ed inidoneo a consentire un esame in sede di legittimità che non si traduca in una inammissibile rivisitazione del merito.

4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ciascun ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 1 bis, articolo 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.250,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.